



ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive
Direzione Sportelli Unici
Sportello Impianti Produttivi

prot: QH20200060308

del: 18/12/2020

Alla TECNOGARDEN SERVICE S.r.l.
tecnogardenservice@pec.it

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"
Servizio 4 "Procedimenti Integrati"
Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia"
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Al Municipio Roma VI

Alla Polizia Locale di Roma Capitale
Gruppo VI "Torri"

All' ARPA LAZIO
sedediroma@arpalazio.legalmail.pa.it

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
Area conservazione tutela della qualità dell'Ambiente
qualità.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività: **TECNOGARDEN SERVICE S.r.l.**

Sito nel Comune di ROMA in **Via di Torrenova 700 – Municipio VI**

Descrizione attività principale: Recupero rifiuti organici non pericolosi

Prot. SUAP: **QH/49600 del 08/10/2019**

Num. Identificativo Pratica CMRC: **30459**

Premesso che,

in data 23.04.2019, la Società TECNOGARDEN SERVICE S.r.l., ha compilato, per il tramite del referente Marco Di Lollo, un'istanza di A.U.A., senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi, presso lo Sportello Telematico Unificato della Città Metropolitana di Roma Capitale, per il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., e delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Roma in via di Torrenova n. 700, per l'attività di recupero rifiuti organici non pericolosi;



ROMA CAPITALE

in data 23.04.2019, Ns. prot. n. QH/20805, lo Sportello Telematico della Città Metropolitana di Roma Capitale ha automaticamente trasmesso la suddetta istanza al SUAP di Roma Capitale;

in data 08.08.2019, lo Scrivente Ufficio ha inviato la nota Prot. n. QHCP/41809, avente ad oggetto la comunicazione di archiviazione dell'istanza di AUA per irricevibilità, in quanto non presentata al SUAP competente per territorio così come previsto dalla normativa di settore (D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 59/2013) e come richiamato dalla Regione Lazio nelle indicazioni interpretative del 23 maggio 2019 (REGISTRO UFFICIALE.U.0395117. 23-05-2019), ed invitando la Società a presentare correttamente l'istanza di AUA, qualora riferita ad attività di competenza SUAP, secondo le modalità indicate;

in data 20.08.2019, con nota acquisita al Protocollo Dipartimentale n. QH/42518, la Società TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. ha presentato osservazioni in riscontro alla nota di archiviazione dell'istanza di AUA Ns. Prot. n. QHCP/41809, sopra menzionata, comunicando che avrebbe provveduto a presentare l'istanza di AUA secondo le modalità indicate dal SUAP ed inoltre che, avendo provveduto ad inoltrare l'istanza di AUA al competente SUAP di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente, avrebbe continuato ad esercire sulla base della suddetta normativa sino al rilascio del provvedimento di rinnovo;

in data 28.08.2019, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha inoltrato alla Società la nota Prot. CMRC-2019-0127409 - 28-08-2019, acquisita dallo scrivente Ufficio per conoscenza al Prot. n. QH/43280, avente ad oggetto la comunicazione della corretta presentazione dell'istanza di AUA da parte della medesima Società presso lo Sportello Telematico Unificato della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ha comunicato le modalità per l'acquisizione delle singole autorizzazioni settoriali;

in data 08.10.2019, Prot. n. QH/49600, la TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. ha provveduto a depositare apposita scia per impianto produttivo industriale, artigianale, commerciale, corredata dalla sopra menzionata istanza di AUA e relativa cartella compressa C-H501 38275;

in data 28.10.2019, con nota Prot. n. CMRC-2019-01609020 28-10-2019, acquisita per conoscenza al Protocollo Dipartimentale n. QH/53595, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha inoltrato alla TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. la comunicazione per cui, non avendo ricevuto formalmente alcuna istanza di AUA dal SUAP ai sensi del D.P.R. 59/2013, non ha potuto effettuare l'istruttoria prevista dall'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e pertanto la Società non può operare alcuna gestione dei rifiuti in procedura semplificata in quanto, in caso contrario, incorrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs 152/06;



ROMA CAPITALE

in data 19.11.2019, con nota Prot. n. QH/57844, lo Sportello Impianti Produttivi di Roma Capitale ha provveduto a richiedere alla Società istante la documentazione integrativa riferita all'istanza QH/49600 dell'08.10.2019;

in data 10.12.2019, la TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. ha prodotto la documentazione richiesta con note acquisite ai Prot. nn. QH/61844 e QH/61852;

in data 07.01.2020, con nota Ns. Prot. n. QH/879, lo scrivente Ufficio ha avviato la richiesta di controllo alla Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo VI Torri, per quanto di competenza, riferita alla Scia Prot. n. QH/49600/2019;

in data 04.02.2020 con nota Prot. n. CMRC-2020-0018818 04-02-2020, acquisita per conoscenza in pari data dallo scrivente Ufficio al Prot. QH/6323, la Città Metropolitana di Roma Capitale, non avendo ricevuto dal SUAP alcuna documentazione utile al fine del rinnovo della comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs 152/06 ess.mm.ii., ha comunicato alla TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. di voler procedere alla cassazione dell'iscrizione n. 551 e la contestuale cancellazione dal registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata;

in data 08.02.2020, con nota acquisita per conoscenza al Ns. Prot. n. QH/7435, la TECNOGARDEN SERVICE S.r.l., per il tramite dello Studio Legale Gastini, ha prodotto riscontro alla nota della Città Metropolitana sopra riportata;

in data 11.02.2020, con nota Ns. Prot. n. QH/7893, il SUAP di Roma Capitale ha provveduto a trasmettere alla Città Metropolitana, per gli atti di competenza, l'istanza di AUA e le successive integrazioni pervenute in data 10.12.2019;

in pari data, la TECNOGARDEN SERVICE S.r.l. ha prodotto ulteriore documentazione integrativa acquisita al Prot. n. QH/7924;

in data 13.03.2020, è pervenuto l'esito positivo del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo VI Torri, Prot. n. 33627, acquisito al Protocollo di questo Dipartimento n. QH/13977;

in data 28.05.2020, con nota Prot. n. CMRC-2020-0085300 – 28-05-2020, acquisita al Ns. Prot. n. QH/21309, l'Ente Metropolitano ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/1990, ed ha invitato nel contempo, il SUAP del Comune di Roma Capitale a "trasmettere agli uffici competenti la documentazione fornita dal richiedente in sede di istanza e l'eventuale documentazione integrativa prodotta, per la valutazione e l'espressione di merito";

in data 12.06.2020, è pervenuta comunicazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale



ROMA CAPITALE

Prot. n. QI/63878 dell'11.06.2020, assunto al Ns. Prot. n. QH/23428, con la quale il suddetto Dipartimento ha reso noto che non avrebbe rilasciato alcun parere in merito all'impianto in questione;

in data 12.06.2020, lo scrivente Ufficio ha inoltrato alla Città Metropolitana di Roma Capitale e, per conoscenza, agli Enti/Uffici convocati nella Conferenza di Servizi la nota Ns. Prot. n. QH/23445, con la quale ha rappresentato che non risultano previste opere edili per la realizzazione dell'attività in oggetto tali da necessitare l'attivazione del procedimento unico di cui al DPR160/2010. Pertanto, trattasi di procedimento volto solo all'acquisizione dell'A.U.A., per l'adozione della quale è necessario indire Conferenza di Servizi, ha invitato la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di amministrazione procedente, a trasmettere agli uffici competenti la documentazione fornita dal richiedente, in sede di istanza già inoltrata dallo scrivente SUAP con nota Prot. QH/7893 dell'11.02.20;

in data 20.10.2020, all'esito delle verifiche di competenza, la Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV - Servizio 4, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 2885, *"ha adottato la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e contestuale adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, , a favore della società Tecnogarden service srl con sede legale nel Comune di Vimercate (MB), Strada Comunale Cascina Casiraghi, 15, nella persona del legale rappresentante come in atti, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 comma 2 ed il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti organici non pericolosi,"*

con pec acquisita al Protocollo Dipartimentale n. QH/47004 del 27.10.2020, il sopracitato provvedimento è stato trasmesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con nota Prot. n. CMRC-2020-0153194 – 27-10-2020, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale per il rilascio del titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 4 e co. 7 del D.P.R. 59/2013;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Si rilascia

Alla società **TECNOGARDEN SERVICE S.r.l.** (C.F. 08570700969 /P.I. 11939060155), con sede legale nel Comune di Vimercate, Strada Comunale Cascina Casiraghi n. 15, nella persona del legale rappresentante come in atti, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** di cui al D.P.R. 59/2013, adottata con atto dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale **DD RU n. 2885 del 20.10.2020** per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 comma 2 ed il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700,



ROMA CAPITALE

destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti organici non pericolosi, le cui prescrizioni ed indicazioni si intendono interamente richiamate.

L'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del D.P.R. 59/2013, ha durata di 15 anni dall'atto di rilascio da parte del SUAP.

Si ricorda che la Società è tenuta, come da normativa vigente, a conservare tutti gli atti trasmessi in formato digitale presso la sede dello stabilimento ai fini degli eventuali controlli e ad ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'AUA e relativi allegati.

Si rammenta, infine, che la Società è tenuta, altresì, al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla normativa vigente e non espressamente indicato nel provvedimento di AUA.

Resta fermo ogni provvedimento dell'Amministrazione in ordine ai titoli che assistono l'attività in argomento a seguito di eventuali verifiche da parte degli Uffici/Enti competenti.

Il Direttore
Tonino Egiddi

Firmato digitalmente da
Tonino Egiddi

CN = Egiddi Tonino
C = IT



Tutela e valorizzazione ambientale

Procedimenti integrati - DIP0404

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903126

Del 16-10-2020

Registro Unico n. 2885
del 20/10/2020

Protocollo n. 0149221 del
20/10/2020

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Dott.ssa PAOLA CAMUCCIO

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 20/10/2020

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. SOCIETÀ TECNOGARDENSERVICE SRL - IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI ROMA CAPITALE, VIA DI TORRENOVA, 700 - ID PRATICA N. 30459

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;



Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"

PREMESSO CHE

- in data 11/02/2020 al prot. 23323 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Roma Capitale l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.



59/13, presentata, al prot. del SUAP n. QH/49600 del 08/10/2019, dal legale rappresentante, come in atti, della società Tecnogardenservice srl - C.F. 11939060155 P.I. 0257070069, con sede legale nel Comune di Vimercate (MB), Strada Comunale Cascina Casiraghi, 15, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti organici non pericolosi;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività è stata esclusa dalla procedura di VIA con provvedimento della Regione Lazio, Area VIA, Prot. n. 72789 del 21/04/2009, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- l'istanza riguarda il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera, già precedentemente autorizzate con Autorizzazione prot. n. 35624 del 16/03/2009 del Servizio 3 "Tutela aria ed energia" del Dipartimento IV, avente validità 15 anni e per il trattamento di rifiuti non pericolosi in impianto già precedentemente autorizzato a seguito di presentazione di Comunicazione di attività di recupero di rifiuti con la D.D. R.U. 3867 del 14/06/2012 e la contestuale iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art.216 D.Lgs. 152/06, successivamente rinnovata solo fino alla scadenza del 27/07/2019, non ulteriormente rinnovata provocando quindi la scadenza della efficacia della comunicazione e la revoca della iscrizione al Registro delle Imprese;

- la ditta non è più iscritta nel registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 in quanto la precedente iscrizione non è stata rinnovata alla scadenza, e chiede pertanto l'iscrizione per la tipologia di rifiuto 16.1, rifiuti compostabili;

- preso atto che non risultano previste opere edili per la realizzazione di tale attività tali da necessitare l'attivazione del procedimento unico di cui al DPR160/2010, stante anche la preesistenza dell'impianto già in possesso dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto ed alle emissioni in atmosfera rilasciata, ai sensi dell'art. 272 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, con Autorizzazione prot. n. 35624 del 16/03/2009 del Servizio 3 "Tutela aria ed energia" del Dipartimento IV, avente validità 15 anni, e pertanto è necessaria esclusivamente l'AUA comprensiva del titolo per le emissioni in atmosfera per il quale è prevista la convocazione da parte dell'autorità competente di apposita conferenza dei servizi (art. 269 comma 3), con la nota protocollo 85300 del 28/05/2020, questo Servizio ha convocato conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, legge 241/1990 e s m i, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, al fine di acquisire il parere di competenza comunale in merito a:

- DPR 06/06/2001 n. 380;
- D. n. 1265 del 27/07/1934;
- Legge n. 447 del 26/10/1995;

Il Comune di Roma Capitale, con nota prot. QH20200023445 del 12/06/2020, ricevuta al prot. 91496 del 18/06/2020, stante la preesistenza dell'impianto già in possesso della autorizzazione alla costruzione dell'impianto ed alle emissioni in atmosfera, ha comunicato che non avrebbe espresso alcun parere e, pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 241/1990 si acquisisce il parere favorevole;

RITENUTO pertanto di poter adottare con il presente provvedimento la determinazione di



conclusione positiva della conferenza dei servizi e contestuale adozione dell'autorizzazione unica ambientale in favore della società Tecnogardenservice srl (pratica n. 3049) con sede legale nel Comune di Vimercate (MB), Strada Comunale Cascina Casiraghi, 15, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700.

RITENUTO OPPORTUNO di confermare la durata dell'Autorizzazione relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 15/03/2024. e di prescrivere, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 15/03/2024, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

PRESO ATTO: che l'impianto di recupero di rifiuti di cui all'istanza in oggetto risulta autorizzato mediante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Autorizzazione prot. n. 35624 del 16/03/2009 del Servizio 3 "Tutela aria ed energia" del Dipartimento IV, ai sensi dell'art. 272, comma 2 e 3 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento esistente avente emissioni diffuse, la quale richiama espressamente tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Società è stata iscritta e per i quali chiede nuova iscrizione;

PRESO ATTO che la società comunica che presso lo stabilimento intende iniziare ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per la seguente tipologia:

Tipologia 16.1 " Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità " quantità complessiva dichiarata **7500 tonnellate/anno** di cui:

CER 200201 7500 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 16.1.1 lettera l)

Attività di recupero: quella previsto al punto 16.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 16.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero Compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

RITENUTO che esistano i presupposti per il rilascio dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della società Tecnogardenservice srl (pratica n. 3049) con sede legale nel Comune di Vimercate (MB), Strada Comunale Cascina Casiraghi, 15, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700.

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:



- Planimetria stabilimento (prot. 23323 del 11/02/2020);

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dell'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/dei responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del DPR 445 / 2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

DETERMINA

1). DI ADOTTARE, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi e contestuale adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, , a favore della società Tecnogardenservice srl con sede legale nel Comune di Vimercate (MB), Strada Comunale Cascina Casiraghi, 15, nella persona del legale rappresentante come in atti, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 comma 2 ed il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti organici non pericolosi.

2). DI CONFERMARE la durata della Autorizzazione prot. n. 35624 del 16/03/2009 del Servizio 3 "Tutela aria ed energia" del Dipartimento IV relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 15/03/2024 e di prescrivere, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 15/03/2024, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

3). DI DISPORRE CHE in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la società Tecnogardenservice srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è effettuata



l'iscrizione al n. 813 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero 813 al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13, 1179/12 e DM 69/2018, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

C6. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

C7. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C8. la società è tenuta a versare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 **dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni**, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV Servizio 4 tramite PEC all'indirizzo ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C9. la società, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento da parte del SUAP e comunque prima dell'inizio delle attività, dovrà versare il diritto annuale relativo all'anno corrente di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C10. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la



denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C11. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C12 I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C13 Garanzie finanziarie: La società dovrà prestare entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA e comunque **prima della messa in esercizio dell'attività**, la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08, modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella di durata dell'A.U.A., maggiorata di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C14. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, **in originale cartaceo** dalla scrivente Amministrazione, Ente, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

4). DI PRESCRIVERE alla società Tecnogardenservice srl le seguenti condizioni di carattere generale:

G1. **Entro 10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. Come previsto dall'art. 3-bis comma 4 del D.lgs 82/2005 le Pubbliche Amministrazioni comunicano con il cittadino **esclusivamente** tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato



In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

5). DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Planimetria stabilimento (prot. 23323 del 11/02/2020);

Le comunicazioni relative agli assolvimenti delle prescrizioni contenute nei pareri devono essere veicolate direttamente agli Enti e/o Servizi responsabili degli specifici pareri rilasciati e confluiti nel presente atto, senza intermediazione del SUAP o del Servizio 4 Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale che non è responsabile della verifica della osservanza alle prescrizioni contenute nei citati pareri.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.



Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.


Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio


Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate



Individuazione tipologia edifici e
relativa altezza stimata nel raggio
di 200m dall'impianto

- Tipo - Commerciale
Altezza - 6m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 6m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 5m
- Tipo - Civile?
Altezza - 5m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 5m
- Tipo - Civile
Altezza - 6m
- Tipo - Civile
Altezza - 6m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 6m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 5m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 6m
- Tipo - Civile
Altezza - 9m
- Tipo - Civile
Altezza - 9m
- Tipo - Produttivo
Altezza - 6m

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:500



LEGENDA Aree lavorazione e relativi punti di
emissione diffusa in atmosfera

- 1 Ingresso
- 2 Pesa
- 3 Uffici controllo
- 4 Area messa in riserva rifiuti ligneocellulosici (R13) - ED2
- 5 Triturazione rifiuti ligneocellulosici tal quali - ED1
- 6 Area biossidazione accelerata e maturazione (R3) - ED3
- 7 Area vagliatura finale miscela matura - ED4
- 8 Area deposito ammendante compostato verde - ED5
- 9 Area deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero
- 10 Vasca di raccolta acque di processo e meteoriche
- 11 Canaletta di raccolta e convogliamento acque



**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IMPIANTO
ESISTENTE DI RECUPERO RIFIUTI LIGNEOCCELLULOSICI
PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO
VERDE**

Municipio VI - Via di Torrenova, 700

T2

Scala 1:500

Formato A1

PLANIMETRIA GENERALE DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

Allegato alla scheda C



GUIDO NERI
Amministratore Unico
TECNOGARDEN SERVICE srl
Strada Comunale Cassina Casinaghi 15 -
20059 Vimercate (MB)
Tel 039.6080619
info@tecnogardenservice.com

Incaricato
Dott. Geol. Marco Di Lollo
OGL Sez. A n. 1779

Classificazione IX/11/2

Fascicolo 30459 F/

Alla società

TECNOGARDENSERVICE SRL

tecnogardenservice@pec.it;

marcodilollo@epap.sicurezza postale.it;

e p.c.

Al Suap di **ROMA CAPITALE**

protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

Resp. dell'istruttoria: Dott. Daniele Verdecchia
Tel. 06.67.66.3110

OGGETTO: A.U.A (D.P.R. 59/2013) TECNOGARDENSERVICE SRL**Idoneità della Polizza Fidejussoria per attività trattamento rifiuti.**Impresa: **TECNOGARDENSERVICE SRL.**Sede stabilimento: **VIA DI TORRENOVA, 700 - ROMA (RM) - 00133 - MUNICIPIO VI**Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: **n. 30459;**Ufficio SUAP: **Comune di ROMA CAPITALE;**DD AUA R.U.: **n. 2886 del 20/10/2020;**Data rilascio AUA da parte del SUAP alla società: **18/12/2020**

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) adottata, ai sensi del DPR 59/13, dalla scrivente Amministrazione con Determinazione Dirigenziale **R.U. 2886 del 20/10/2020** e rilasciata dall'Ufficio SUAP alla società **TECNOGARDENSERVICE SRL** in data **18/12/2020**, avente ad oggetto "AUA per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 comma 2 ed il trattamento rifiuti, ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Roma Capitale, via di Torrenova, 700, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti organici non pericolosi. ";

vista la polizza fidejussoria n. **1734597** emessa in data 18/01/21 da **ELBA ASSICURAZIONI** e presentata da **TECNOGARDENSERVICE SRL** in data 20/01/21 al ns.prot.0007437, di importo pari ad euro **50.000,00** con durata a decorrere dal 18/01/21 al 18/12/2030, in riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determina Dirigenziale R.U. **2886 del 20/10/2020;**

si comunica alla società **TECNOGARDENSERVICE SRL** che la documentazione presentata è conforme alle previsioni della D.G.R. 239/09 (e successiva modifica all'art.7 punto 7.1 del documento tecnico allegato alla suddetta delibera, apportata con D.G.R. n. 610 del 10/11/2015) e pertanto **la fidejussione è idonea.**

Il possesso delle garanzie finanziarie è uno dei requisiti fondamentali per poter svolgere le attività di recupero rifiuti e pertanto le garanzie finanziarie devono avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, ed eventualmente devono venire adeguate a seguito di eventuali modifiche dell'autorizzazione.

Distinti saluti.

La dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Camuccio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV – Servizio 4.

